



VITTIME DEL DOVERE



GUARDIA DI FINANZA



MARINA MILITARE



AERONAUTICA MILITARE



ESERCITO ITALIANO



CORPO FORESTALE
DELLO STATO



VIGILI DEL FUOCO



POLIZIA PENITENZIARIA

Tutti i soggetti affetti da gravi infermità o patologie, in servizio e/o con trascorsi nelle **forze armate e nei corpi ad esse assimilate**, ed i loro congiunti, possono richiedere l'accertamento dello status di **Vittime del Dovero** e dei relativi benefici economici e assistenziali.

Per ottenere i benefici basta la dipendenza da causa di servizio

Una recente sentenza della Cassazione riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 563 lettere da a) a f), L. 266/05.

Il successivo comma 564 della Legge n. 266/05 prevede espressamente che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

La “missione” di cui parla il suddetto comma deve essere comunque esplicitazione di un “dovere” cui fa riferimento la stessa norma.

Poiché il concetto di missione, in conformità al consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, corrisponde al più generale significato di mansione, e dunque di espletamento di un'attività del tutto ordinaria, tanto sarà sufficiente per far maturare il diritto ai benefici alle vittime del dovere a coloro che hanno già avuto il riconoscimento della causa di servizio.

La previsione di legge.

L'articolo 1, comma 563 della legge 266/05, definisce Vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni d'istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
4. in operazioni di soccorso;
5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

L'orientamento della giurisprudenza.

La recentissima sentenza della Cassazione afferma che la norma delinea chiaramente soggetti e fattispecie cui spettano i benefici. In altre parole, accertato il collegamento diretto tra l'invalidità o il decesso con una delle sei ipotesi di servizio previste alle lettere da a) a f) del comma 563, il Ministero deve riconoscere lo status di Vittima del dovere, anche a coloro che hanno subito un'infermità **nello svolgimento delle proprie mansioni, e dunque anche nell'espletamento di un'attività del tutto ordinaria**, erogando ogni conseguente beneficio all'invalido o ai familiari superstiti.

Basti pensare che la Vittima del dovere ha diritto a 2.000€ per ogni punto di invalidità riconosciuto, oltre ad assegni vitalizi per circa 1.900€ mensili al superamento della soglia del 25%.

ASSISTENZA LEGALE IN CONVENZIONE PER ISCRITTI UILPA

La **UILPA**, attraverso la collaborazione dei legali convenzionati dallo **studio legale Mariano – Summa** oggi è in grado di fornire un'assistenza completa di altissimo profilo su tutto il territorio nazionale, sia per le valutazioni preliminari alla domanda di riconoscimento dello status di Vittima, che possono essere presentate in qualsiasi momento, sia per l'intera attività giudiziale e stragiudiziale.

Il **servizio di assistenza legale in convenzione**, riconosce a tutti gli iscritti UILPA uno **sconto previsto dalla convenzione** sul compenso spettante ai professionisti dello **Studio Legale Mariano – Summa**.

In particolare tutti gli iscritti UILPA avranno diritto a:

1. studio di fattibilità della pratica completamente gratuito;
2. Nel caso vi sia parere positivo circa la sussistenza dei presupposti al riconoscimento dei benefici di vittima del dovere **tutti gli iscritti UILPA**, previa corresponsione in favore dello studio legale convenzionato di un fondo spese **convenzionato**, avranno diritto a:
 - perizia medico-legale di parte;
 - assistenza nella fase giudiziale e stragiudiziale;

Al termine dell'intera attività giudiziale e/o stragiudiziale, e solo in caso di esito positivo, gli iscritti UILPA riconosceranno in favore dello studio legale convenzionato un compenso professionale **pattuito in precedenza e convenzionato** del valore della controversia, secondo quanto espressamente previsto dal conferimento d'incarico professionale e relativo preventivo sottoscritto dall'interessato.

ASSISTENZA LEGALE PER NON ISCRITTI UILPA

Il servizio di assistenza legale per i **non iscritti UILPA**, non prevede alcuno sconto sul compenso spettante ai professionisti dello Studio Legale Mariano – Summa.

In particolare le spese a carico dell'interessato non saranno convenzionate e saranno quelle applicate al libero mercato e non inferiori alla convenzione stessa.

Nel caso vi sia parere positivo circa la sussistenza dei presupposti al riconoscimento dei benefici di vittima del dovere, **i soggetti NON iscritti UILPA** previa corresponsione in favore dello studio legale convenzionato di un fondo spese doppio rispetto a quello convenzionato:

1. perizia medico-legale di parte;
2. assistenza nella fase giudiziale e stragiudiziale;

Al termine dell'intera attività giudiziale e/o stragiudiziale, e solo in caso di esito positivo, i non iscritti UILPA riconosceranno in percentuale a favore dello studio legale convenzionato un compenso professionale superiore a quello previsto dalla convenzione stessa del valore della controversia, secondo quanto previsto dal conferimento d'incarico professionale e relativo preventivo sottoscritto dall'interessato.

CONTATTI:

Tutti i soggetti interessati potranno inoltrare la propria richiesta al seguente indirizzo mail: avv.summa@uilpa.it

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SEDI UILPA

Al fine di provvedere ad un agevole ed efficace individuazione dei soggetti interessati dalla predetta iniziativa, sarà opportuno far pervenire, contestualmente alle richieste di verifica preliminare di fattibilità di ogni singola posizione, la seguente documentazione:

1. Documento matricolare;
2. Indicazione di eventuale missioni o eventi che possono aver cagionato l'infermità e/o il decesso;
3. Eventuale provvedimento di riconoscimento della causa di servizio;
4. Documentazione medica certificativa della patologia o dell'infermità;
5. Copia documento di riconoscimento;
6. Contatti e-mail e telefonici dell'interessato e del referente UILPA territoriale.

Si prega infine di inviare singolarmente per e-mail le richieste di verifica preliminare di fattibilità a: avv.summa@uilpa.it indicando in oggetto Nome e Cognome dell'interessato.

Buon Lavoro a tutti!